



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

*Ufficio del Massimario*

**ERRORE DI FATTO NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.**

Sentenza del 04/03/2025, n. 2048 (dep. 26/03/2025)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4

**Composizione**

Pres. Birritteri, Est. Molino

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

Revocazione (Giudizio di) – Motivi di Revocazione - Errore di fatto -  
Nozione - Fattispecie.

**Massima**

Per costituire motivo di revocazione, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali. (In applicazione del principio, in una fattispecie di mancato riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal cd. "decreto Sostegni bis" per il supporto alle attività economiche chiuse, la Corte territoriale ha qualificato come errore di diritto, e non di fatto, la circostanza, lamentata dal contribuente ricorrente, che la sentenza impugnata avesse fondato la propria decisione facendo erroneo riferimento ad un contributo a fondo perduto previsto da diversa normativa).

**Rif. normativi**

C.p.c., art. 395.

Decreto legge 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

**Rif.**

Conf.: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022, Rv. 663756 – 01  
Cass, Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391- 01

**giurisprudenziali**

Vedi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7617 del 28/03/2018, Rv. 647693 - 01

**Anno pubb.**

2025